



CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:

Marianna Galioto
Alessandra Arceri
Cristina Ravera

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1617-1/2026**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 luglio 2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. O.T.A.M. S.r.l., società specializzata nella costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto (di seguito, anche "OTAM"), sottoscriveva in data 30 marzo 2018, un contratto per la costruzione e vendita di uno yacht denominato "*Parte_1*" (di seguito, anche il "Contratto") con Stefan Heierli, contratto che veniva successivamente ceduto a *Controparte_1* (di seguito, anche *Pt_1*).

In data 11 giugno 2019, OTAM consegnava lo yacht "*Parte_1*" a *Pt_1* la quale lamentava la presenza di vizi negli ambienti interni del medesimo e, in data 24 agosto 2021, avviava un (primo) procedimento arbitrale presso lo *Swiss Arbitration Centre*, per l'accertamento dei vizi e la condanna di OTAM alla riparazione o al rimborso dei costi di riparazione sostenuti da *Pt_1* oltre al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese stragiudiziali.

OTAM si costituiva nel procedimento arbitrale, eccependo in via preliminare il difetto di competenza dello *Swiss Arbitration Centre* alla luce del contenuto della clausola compromissoria (art. 15 del Contratto) e nel merito contestando la fondatezza delle domande avversarie.

L'arbitro unico emetteva in data 26 luglio 2022 il (primo) lodo arbitrale, nel quale accertava l'esistenza dei vizi, la violazione da parte di OTAM dell'obbligo di riparazione degli stessi entro un ragionevole periodo di tempo, ai sensi dell'art. 12.1.6 del Contratto, l'ammontare dei costi di riparazione (pari a Euro 650.000,00) e il diritto di *Pt_1* al rimborso di ogni spesa effettivamente sostenuta in relazione ai lavori di riparazione, "*una volta che tali lavori siano stati effettuati e le relative spese siano state sostenute, fino ad un massimo di Euro 650.000,00, più il 10% delle stesse*", con esclusione, allo stato, del diritto al rimborso delle spese di riparazione, non avendo

Pt_1 sostenuto alcuna spesa per la riparazione e con rigetto della domanda risarcitoria.

Il lodo non veniva impugnato e diventava definitivo.

2. Successivamente, **Pt_1** promuoveva un secondo procedimento arbitrale presso lo *Swiss Arbitration Centre*, al fine di ottenere la condanna di OTAM al pagamento della somma di Euro 715.000,00 oltre interessi.

OTAM si costituiva nel procedimento arbitrale, eccependo il difetto di giurisdizione dello *Swiss Arbitration Centre*, alla luce della clausola compromissoria (art. 15 del Contratto) e nel merito contestando la fondatezza dell'avversa domanda.

L'arbitro unico, in data 24 ottobre 2024, in accoglimento delle domande di **Pt_1** condannava OTAM al pagamento della somma di Euro 715.000,00 (650.000,00 +10%) oltre interessi.

3. Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024, OTAM impugnava il secondo lodo innanzi al Tribunale Federale svizzero, lamentando il difetto di giurisdizione, la violazione del *ne bis in idem* e la contrarietà all'ordine pubblico e il Tribunale Federale svizzero, con sentenza del 7 luglio 2025, rigettava il ricorso di OTAM; la sentenza passava in giudicato il giorno stesso della sua emissione (7 luglio 2025).

4. La Corte d'Appello di Milano, su ricorso di **Pt_1** con decreto in data 18 marzo 2026, dichiarava l'efficacia esecutiva dei due lodi.

5. **Pt_1** proponeva opposizione al decreto di riconoscimento dell'efficacia esecutiva dei due lodi, sulla base dei seguenti motivi:

I) Contrarietà del primo lodo all'ordine pubblico, ex art. 840 comma 5 n. 2 c.p.c., per essere stato pronunciato da un organo arbitrale (*Swiss Arbitration Centre*) diverso da quello indicato nella clausola compromissoria (art. 15 del Contratto) e, dunque, privo di competenza e, comunque, sulla base di una clausola compromissoria non univoca né chiara, che menziona, quale procedura di risoluzione delle controversie, anche il deferimento ad un perito tecnico o al giudice ordinario;

II) Pronuncia del secondo lodo oltre i limiti della clausola compromissoria ex art. 840 comma 3 n. 3 c.p.c., per essere tale lodo stato pronunciato per l'esecuzione del primo lodo, in assenza di alcun potere esecutivo in capo agli arbitri alla luce della clausola compromissoria – che fa riferimento alle controversie per l'esecuzione del contratto e non anche a quelle per l'esecuzione del lodo – e spettando la fase esecutiva del lodo arbitrale in via esclusiva al giudice ordinario;

III) Contrarietà del secondo lodo all'ordine pubblico, ex art. 840 comma 5 n. 2 c.p.c., per violazione del principio del giudicato, in quanto avente ad oggetto la medesima causa petendi e il medesimo petitum del primo lodo, nonché per violazione delle norme di competenza e giurisdizione, analogamente a quanto esposto per il primo lodo sub punto I.

Con istanza depositata in data 19 giugno 2026, OTAM ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei due lodi sulla base dei seguenti motivi:

-sotto il profilo del *fumus boni iuris*: la fondatezza dei motivi di impugnazione;

-sotto il profilo del *periculum in mora*: la sussistenza di un grave e irreparabile pregiudizio in conseguenza del blocco di tutti i conti correnti della società per effetto del pignoramento notificato da OTAM, con conseguente impossibilità di provvedere al pagamento dei fornitori e dei dipendenti ed esposizione al rischio di liquidazione giudiziale della società, che versa in una situazione di dissesto economico, anche tenuto conto dell'entità della somma dovuta, nonché la sussistenza del rischio di non ottenere la restituzione della somma versata, essendo *Pt_1* una società con sede a Malta, il cui ultimo bilancio depositato risale all'anno 2022.

All'udienza del 15 luglio 2026 ha dedotto l'ultimo bilancio depositato da *Pt_1* e risalente al 2022, evidenziava perdite per Euro 1.158.000,00.

6. *Pt_1* ha depositato memoria difensiva, nella quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per tardività, in quanto proposta con atto notificato in data 1° giugno 2026 – qualificato come atto di “rinnovazione” di un precedente atto notificato in data 29 maggio 2026 e privo della *vocatio in ius* - oltre il termine di cui all'art. 840 c.p.c., decorrente dal 29 aprile 2026 (data della notifica del decreto ex art. 839 c.p.c.); nel merito ha dedotto l'insussistenza del *fumus boni iuris*, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, consistenti in una inammissibile critica alla correttezza giuridica delle decisioni arbitrali (interpretazione della clausola compromissoria, applicazione del principio della *res judicata*, qualificazione del secondo arbitrato), non sindacabili nel giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 840 c.p.c. e, in ogni caso, già valutate dal Tribunale Federale svizzero.

Ha dedotto, altresì, l'insussistenza del *periculum in mora*, evidenziando che le difficoltà finanziarie lamentate da OTAM erano l'effetto tipico e fisiologico del pignoramento e che la grave situazione finanziaria di OTAM integrava un motivo aggiuntivo e decisivo a favore della conferma dell'efficacia esecutiva dei due lodi arbitrali e della continuazione dell'esecuzione e che l'eventuale concessione dell'inibitoria avrebbe esposto *Pt_1* al rischio di perdere definitivamente il proprio credito; ha chiesto, in subordine, che l'eventuale concessione della sospensiva sia subordinata alla prestazione, da parte di OTAM, di idonea garanzia. Ha dedotto, infine, che la controparte non aveva fornito alcun elemento concreto circa una presunta precarietà patrimoniale di *Pt_1* né aveva provato il rischio di dispersione delle somme eventualmente versate in esecuzione dei due lodi arbitrali e, in ogni caso, che OTAM era inadempiente al Contratto, laddove *Pt_1* aveva puntualmente adempiuto alle proprie obbligazioni nascenti dal Contratto.

7. Ritiene la Corte, impregiudicata ogni valutazione con cognizione piena sulla ammissibilità dell'opposizione e sulla fondatezza dei motivi di opposizione all'esito del giudizio di merito, che sussistano i gravi motivi di cui all'art. 840 c.p.c. con

precipuo riferimento al *periculum in mora*, come allegato e documentato dalla ricorrente OTAM, la quale in esecuzione del secondo lodo impugnato è tenuta al versamento di una significativa somma di denaro, con esposizione al rischio, nelle more del giudizio di opposizione, di irripetibilità della stessa.

Rileva, altresì, la Corte che, per stessa ammissione di OTAM, tale società ha riportato nell'anno 2024 perdite per Euro 2.661.421,00, nell'anno 2023 per Euro 1.776.515,00 e nell'anno 2022 per Euro 1.350.600,00, di guisa che ambo le società si trovano in una situazione di evidente difficoltà economica.

In tale contesto, all'esito di una valutazione comparativa e di contemperamento tra l'interesse di Pt_1 ad un'immediata esecuzione dei due lodi e quello di OTAM ad evitare il danno grave che potrebbe subire per effetto della provvisoria esecuzione va riconosciuta maggiore valenza e tutela a quest'ultimo, subordinando la sospensione al versamento di una cauzione, di cui la società ricorrente ha confermato, in udienza, la disponibilità del socio unico.

In conclusione, l'istanza di sospensione dell'esecutività dei due lodi proposta da OTAM può trovare accoglimento, condizionatamente alla prestazione, da parte della medesima ricorrente, di cauzione nei termini e con le modalità indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 840 e 119 c.p.c.,

I) sospende l'esecutività dei lodi oggetto di opposizione, a condizione che entro la data del 1.9.2026 venga prestata cauzione mediante fideiussione rilasciata da primaria banca italiana, a prima richiesta e senza eccezioni, per l'importo di Euro 1.000.000,00;

II) dispone che entro la data del 1.9.2026 venga depositata nella Cancelleria della prima sezione civile di questa Corte copia della suddetta fideiussione, da inserire nel fascicolo del presente procedimento;

III) riserva al giudizio di merito la decisione sulle spese della presente fase incidentale.

Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti.

Così deciso in Milano, il 15 luglio 2026

Il Consigliere est.
Cristina Ravera

Il Presidente
Marianna Galioto